

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 5403 DEL 13/04/2005

Identificativo Atto n. 302

Oggetto: **REQUISITI NECESSARI E SUFFICIENTI DELLE STRUTTURE VETERINARIE PUBBLICHE E PRIVATE, AVENTI ACCESSO AL PUBBLICO, OVE SI ESERCITA LA PROFESSIONE VETERINARIA SUGLI ANIMALI E/O SU MATERIALI BIOLOGICI ANIMALI.**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 14 agosto 1991;

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 306/2001;

Visto lo "Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private", pubblicato sul S.O. G.U.R.I. n. 297 del 23 dicembre 2003;

Sentita la Federazione regionale degli Ordini Provinciali della Lombardia;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

VISTA la D.G.R. n. VII/4, del 24 maggio 2000 "Avvio della VII Legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. VII/11699, del 23 dicembre 2002, "Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)" e successive modificazioni, con la quale è stato conferito l'incarico di direttore generale della direzione generale sanità al Dr Carlo Lucchina;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi ed ai fini del presente decreto sono:

- strutture veterinarie i locali e gli impianti pubblici e privati, aventi accesso al pubblico, ove si esercita la professione veterinaria sugli animali e/o su materiali biologici animali, classificate al successivo art. 2.

2. Dette strutture veterinarie:

- sono soggette ad autorizzazione sanitaria da parte dell'ASL, Servizi di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; detta autorizzazione sanitaria è comprensiva di quella prevista ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 e

successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla detenzione dei medicinali veterinari;

- sono conformi alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia di edilizia abitativa nonché di sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro;
 - sono conformi alla vigente normativa in materia di benessere animale;
 - non sono comunicanti con locali o impianti aventi finalità commerciali e/o artigianali e/o allevatoriali.
- La tabella 1 fornisce un quadro sinottico degli adeguamenti previsti per dette strutture.

Articolo 2.

1. Sono classificate quali strutture veterinarie, di cui all'articolo 1, comma 1:

a) STUDIO VETERINARIO:

struttura dove il medico veterinario esercita la professione in forma privata e personale. Tale struttura nella quale è consentito l'esercizio della professione esclusivamente ai titolari dello studio possiede i seguenti requisiti:

- Locale d'attesa/accettazione;
- Locale per l'esercizio della professione;
- Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- Servizi igienici;

Detto studio veterinario fornisce al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- nome e cognome e numero di iscrizione all'albo del veterinario titolare dello studio;
- orario di accesso al pubblico;
- recapiti telefonici.

In tale struttura non è consentita la degenza di animali.

In deroga al precedente capoverso la eventuale permanenza diurna di animali è limitata:

- agli animali oggetto di prestazioni nell'ambito dello studio medesimo;
- al giorno in cui si sono effettuate le prestazioni.

b) STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO:

struttura dove due o più medici veterinari, esercitano la professione in forma privata e personale, pur condividendo locali ed impianti.

Tale struttura, nella quale è consentito l'esercizio della professione esclusivamente ai titolari dello studio associato, possiede i seguenti requisiti:

- Locale d'attesa/accettazione;
- Locale per l'esercizio della professione;
- Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- Servizi igienici.

Detto studio veterinario associato fornisce al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- nome e cognome e numero di iscrizione all'albo dei veterinari titolari dello studio associato;
- orario di accesso al pubblico;
- recapiti telefonici.

In tale struttura non è consentita la degenza di animali.

In deroga al precedente capoverso la eventuale permanenza diurna di animali è limitata:

- agli animali oggetto di prestazioni nell'ambito dello studio medesimo;
- al giorno in cui si sono effettuate le prestazioni.

c) AMBULATORIO VETERINARIO:

struttura dove uno o più medici veterinari esercitano la professione sotto la responsabilità di un direttore sanitario; se in detto ambulatorio esercita un singolo medico veterinario, titolare della struttura, il direttore sanitario coincide con il medesimo.

Tale struttura possiede i seguenti requisiti:

- Locale d'attesa/accettazione;
- Locale per l'esercizio della professione;

- Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- Servizi igienici;

Detto ambulatorio veterinario fornisce al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- nome e cognome e n. di iscrizione all'albo del direttore sanitario;
- orario di accesso al pubblico;
- recapiti telefonici.

In tale struttura non è consentita la degenza di animali.

In deroga al precedente capoverso la eventuale permanenza diurna di animali è limitata:

- agli animali oggetto di prestazioni nell'ambito dell'ambulatorio medesimo;
- al giorno in cui si sono effettuate le prestazioni.

d) CLINICA o CASA DI CURA VETERINARIA:

struttura dove due o più medici veterinari esercitano la professione sotto la responsabilità di un direttore sanitario.

Tale struttura, assicura tra l'altro:

- l'assistenza chirurgica;
- la diagnostica radiologica;
- il servizio di degenza degli animali;
- la presenza di un medico veterinario durante la degenza degli animali.

Tale struttura possiede i seguenti requisiti:

- Locale d'attesa/accettazione;
- Locale per attività clinica;
- Locale per attività chirurgia;
- Locale per la degenza;
- Locale per la degenza soggetti infetti;
- Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- Servizi igienici;

Detta clinica o casa di cura veterinaria fornisce al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- nome e cognome e n. di iscrizione all'albo del direttore sanitario;
- nome e cognome e n. di iscrizione all'albo dei medici veterinari che esercitano in tale struttura;
- orario di accesso al pubblico;
- recapiti telefonici;
- servizio di degenza.

e) OSPEDALE VETERINARIO:

struttura dove due o più medici veterinari esercitano la professione sotto la responsabilità di un direttore sanitario.

Tale struttura assicura tra l'altro:

- l'assistenza chirurgica;
- la diagnostica radiologica;
- la diagnostica di laboratorio;
- il servizio di degenza degli animali;
- il servizio di pronto soccorso 24 ore su 24;
- la presenza di almeno un medico veterinario 24 ore su 24.

Tale struttura possiede i seguenti requisiti:

- Locale d'attesa/accettazione;
- Locale per attività clinica;
- Locale per attività chirurgia;
- Locale per diagnostica radiologica;
- Locale per diagnostica di laboratorio;

- Locale per la degenza;
- Locale per la degenza dei soggetti infetti;
- Locale uso personale veterinario di turno;
- Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- Servizi igienici;

Detto ospedale veterinario fornisce al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- nome e cognome e n. di iscrizione all'albo del direttore sanitario;
- nome e cognome e n. di iscrizione all'albo del veterinario di turno;
- orario di accesso al pubblico;
- recapiti telefonici;
- servizio di pronto soccorso;
- servizio di degenza.

f) LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI:

struttura dove, sotto la responsabilità di un direttore sanitario si eseguono indagini strumentali con finalità diagnostiche su materiali biologici, per conto di terzi, previa richiesta veterinaria e con relativa refertazione.

Il Direttore sanitario di detta struttura è un medico veterinario o altro professionista abilitato (biologo, medico chirurgo, chimico, etc.)

Tale struttura possiede i seguenti requisiti:

- locale di attesa/accettazione;
- locale per la diagnostica di laboratorio;
- locale per il lavaggio e la sterilizzazione di vetreria, strumentazione ecc.;
- pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- servizi igienici.

Detto laboratorio veterinario di analisi fornisce al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- nome e cognome e n. di iscrizione all'albo del direttore sanitario;
- orario di accesso al pubblico;
- recapiti telefonici.

In tale struttura è vietato l'accesso agli animali.

2. Le AA.SS.LL. effettuano la prevista vigilanza sulle strutture di cui al precedente comma 1, con cadenza almeno triennale. Ad ogni sopralluogo corrisponde apposito verbale. In caso di perfetta rispondenza della struttura controllata detto verbale riporterà la dicitura "nulla da rilevare".

Articolo 3

Ai sensi del presente decreto non sono strutture veterinarie:

- i locali e gli impianti dove si esercita la professione veterinaria quale mera attività intellettuale in assenza di animali e/o materiali biologici;
- i locali e gli impianti pubblici dove si svolgono attività istituzionali ai sensi della vigente normativa, quali ad esempio le attività previste ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281;
- i mezzi mobili, di AA.SS.LL. e II.ZZ.SS. utilizzati esclusivamente per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa, quali, ad esempio, le attività previste ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281;
- i mezzi mobili adibiti esclusivamente al trasporto di animali malati o feriti (denominanti anche ambulanze veterinarie).

Articolo 4

1. È vietato l'uso di mezzi mobili attrezzati (veicoli, campers, roulotte, furgoni etc.) volti a surrogare le strutture veterinarie di cui al precedente articolo 2.

2. In deroga al comma precedente ed ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente decreto è consentito l'impiego di mezzi mobili, da parte di AA.SS.LL. e II.ZZ.SS., utilizzati esclusivamente per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa, quali, ad esempio, le attività previste ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281.

Articolo 5

L'istanza, per l'autorizzazione delle strutture veterinarie classificate all'art. 2 del presente decreto deve essere presentata all'A.S.L. territorialmente competente per la sede della struttura medesima.

A tal fine è stato predisposto il fac-simile di istanza allegato al presente decreto.

A detta istanza è allegata la seguente documentazione:

- planimetria della struttura da autorizzare;
- autocertificazione della corrispondenza della struttura di cui si chiede la autorizzazione alla vigente normativa in materia di edilizia abitativa nonché di sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro;
- autocertificazione di iscrizione all'albo:
 - del medico o dei medici veterinari in caso di studio o studio associato;
 - del direttore sanitario in caso di ambulatorio, clinica o casa di cura, ospedale, laboratorio;
- n. 2 marche da bollo, dell'importo previsto alla data della presentazione della domanda, di cui una da applicarsi sull'istanza ed una sulla autorizzazione.

L'A.S.L. servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, previo sopralluogo ispettivo per la verifica dell'esistenza dei requisiti previsti, rilascia detta autorizzazione.

Gli oneri relativi al rilascio di detta autorizzazione sanitaria sono a carico del richiedente.

Il richiedente trasmette copia di detta autorizzazione all'Ordine provinciale dei medici veterinari competente territorialmente per la sede della struttura entro 60 giorni dalla data di rilascio.

Articolo 6

Le denominazioni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, non riferite alla categoria di appartenenza di cui all'art. 2 possono essere mantenute esclusivamente se riportate nella ragione sociale della struttura.

La denominazione delle strutture di detto art. 2, si riferisce esclusivamente alla classificazione di appartenenza. In caso di non conformità dette denominazioni sono inderogabilmente modificate a far data dal 1 gennaio 2006.

Articolo 7

1. Alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti previsti si applicano immediatamente alle strutture veterinarie oggetto di:

- nuova ragione sociale;
- cambio di ragione sociale;
- trasformazione, ovvero modifica della classificazione di cui all'art. 2 del presente decreto;
- opere di manutenzione straordinaria.

2. le strutture già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto comunicanti con locali o impianti aventi finalità commerciali e/o artigianali e/o allevatoriali sono adeguate inderogabilmente a far data 1 gennaio 2006.

3. Il presente decreto entra in vigore il 90° giorno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito web della Regione Lombardia;

TABELLA SINOTTICA	studio (con animali)	studio associato	ambulatorio	clinica, casa di cura	ospedale	laboratorio
Autorizzazione sanitaria	si	si	si	si	si	si
Direttore sanitario veterinario	no	no	si	si	si	si
Indicazioni direttore sanitario	no	no	si	si	si	si
Indicazioni veterinari che esercitano nella struttura	no	no	no	si	si	no
Indicazioni pronto soccorso	no	no	no	no	si	no
Indicazioni orario di accesso	si	si	si	si	si	si
Indicazioni recapiti telefonici	si	si	si	si	si	si
Locale d'attesa/accettazione	si	si	si	si	si	si
Locale per esercizio professione	si	si	si	no	no	no
Locale per l'esercizio dell'attività clinica	no	no	no	si	si	no
Locale per l'esercizio dell'attività chirurgia	no	no	no	si	si	no
Locale per diagnostica radiologica	no	no	no	no	si	no
Locale per diagnostica di laboratorio uso interno	no	no	no	no	si	no
Locale per diagnostica di laboratorio conto terzi	no	no	no	no	no	si
Locale per la degenza	no	no	no	si	si	no
Locale per la degenza soggetti infetti	no	no	no	si	si	no
Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili	si	si	si	si	si	si
Servizi igienici	si	si	si	si	si	si
Comunicazione con locali o impianti aventi finalità commerciali	no	no	no	no	no	no
Comunicazione con locali o impianti aventi finalità artigianali	no	no	no	no	no	no
Comunicazione con locali o impianti aventi finalità allevatoriali	no	no	no	no	no	no

Mario ASTUTI